

DECRETO 7 luglio 2015.

**Ri-registrazione del prodotto fitosanitario a base di folpet, sulla base del dossier FOLPAN 50 SC di Allegato III, alla luce dei principi uniformi per la valutazione e l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari, ai sensi del regolamento (CE) n. 546/2011.**

#### IL DIRETTORE GENERALE

PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI  
E DELLA NUTRIZIONE

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, nonché i successivi regolamenti che modificano gli allegati II e III del predetto regolamento, per quanto riguarda i livelli massimi di residui di singole sostanze attive in o su determinati prodotti;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica; ed in particolare l'art. 80 concernente "Misure transitorie";

Vista la direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi, e successive modifiche, per la parte ancora vigente;

Vista la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, concernente "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59", ed in particolare gli articoli 115 recante "Ripartizione delle competenze" e l'art. 119 recante "Autorizzazioni";

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente "Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato" e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, concernente "Regolamento recante il riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n. 59, concernente "Regolamento di organizzazione del Ministero della salute", ed in particolare l'art. 10 recante "Direzione generale per la sicurezza degli alimenti e la nutrizione";

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente "Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari", e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente "Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti", e successive modifiche;


Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente "Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi", e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante "Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi";

Visto il decreto interministeriale 22 gennaio 2014 recante "Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante: "Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi";

Visto il decreto ministeriale 26 aprile 2007 di recepimento della direttiva 2007/5/CE della Commissione del 7 febbraio 2007, relativo all'iscrizione nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, di alcune sostanze attive che ora figurano nei Reg. (UE) 540/2011 e 541/2011 della Commissione, tra le quali la sostanza attiva folpet;

Visto in particolare, che l'approvazione della sostanza attiva folpet decade il 30 settembre 2017, come indicato nell'allegato al reg. (UE) 540/2011;



Visti i decreti di autorizzazione all'immissione in commercio e all'impiego dei prodotti fitosanitari riportati nell'allegato al presente decreto;

Viste l'istanze presentate dall'impresa titolare volta ad ottenere la ri-registrazione secondo i principi uniformi dei prodotti fitosanitari riportati nell'allegato al presente decreto, sulla base del dossier relativo al prodotto fitosanitario FOLPAN SC, presentato dall'impresa Makhteshim Chemical Works Ltd ora Adama Makhteshim Ltd, conforme ai requisiti di cui all'allegato III del citato decreto legislativo 194/1995, trasposti nel Reg. (UE) n. 545/2011 della Commissione;

Considerato che l'impresa titolare delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari di cui trattasi ha ottemperato a quanto previsto dal decreto di recepimento del 26 aprile 2007, nei tempi e nelle forme da esso stabiliti ed in conformità alle condizioni definite per la sostanza attiva folpet;

Considerato che la Commissione consultiva dei prodotti fitosanitari di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, ha preso atto della conclusione della valutazione del sopracitato fascicolo FOLPAN 50 SC, svolta dall'Università di Milano, al fine di ri-registrazione i prodotti fitosanitari di cui trattasi fino 30 settembre 2017, alle nuove condizioni di impiego e con eventuale adeguamento alla composizione e formulazione del prodotto fitosanitario di riferimento;

Vista la nota con la quale l'Impresa titolare della registrazione dei prodotti fitosanitari riportati nell'allegato al presente decreto, ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio;

Vista la nota con la quale l'impresa titolare ha comunicato di aver provveduto alla classificazione dei prodotti fitosanitari sotto indicati, ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008;

Ritenuto di ri-registrazione fino al 30 settembre 2017 data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva folpet, i prodotti fitosanitari indicati in allegato al presente decreto, alle condizioni definite dalla valutazione secondo i principi uniformi di cui all'allegato VI del regolamento (CE) n. 546/2011, sulla base del dossier conforme ai requisiti di cui all'allegato III del citato decreto legislativo 194/1995, trasposti nel Reg. (UE) n. 545/2011 della Commissione, relativo al prodotto fitosanitario FOLPAN SC;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999 concernente "Determinazione delle tariffe relative all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari e copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta";

Decreta:

Sono ri-registrati fino al 30 settembre 2017, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva folpet, i prodotti fitosanitari indicati in allegato al presente decreto registrato al numero, alla data e a nome dell'impresa a fianco indicata, autorizzato con la nuova composizione e sulle colture indicate nelle rispettive etichette allegate al presente decreto, fissate in applicazione dei principi uniformi.

Sono autorizzate le modifiche di composizione in adeguamento a quella del prodotto di riferimento nonché le modifiche indicate per ciascun prodotto fitosanitario riportate in allegato al presente decreto.

Sono approvate quale parte integrante del presente decreto le etichette allegate, adeguate secondo i principi uniformi, munita di classificazione stabilita dal titolare ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008.

La commercializzazione e l'impiego delle scorte giacenti, per i prodotti fitosanitari con classificazione conforme al regolamento (CE) n. 1272/2008 inseriti nell'allegato sono consentiti secondo le seguenti modalità:

- 6 mesi, a decorrere dalla data del presente decreto per la commercializzazione da parte del titolare delle autorizzazioni e la vendita da parte dei rivenditori e/o distributori autorizzati;

- 12 mesi, a decorrere dalla data del presente decreto per l'impiego da parte degli utilizzatori finali.


È fatto comunque salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione dei prodotti fitosanitari, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato all'Impresa interessata.

I dati relativi al/i suindicato/i prodotto/i sono disponibili nel sito del Ministero della salute [www.salute.gov.it](http://www.salute.gov.it), nella sezione "Banca dati".

Roma, 7 luglio 2015


*Il direttore generale:* RUOCCO



Prodotti fitosanitari a base della sostanza attiva **folpet** sono ri-registrati alla luce dei principi uniformi sulla base del dossier FOLPAN 50 SC di All. III fino **al 30 settembre 2017** ai sensi del decreto ministeriale 26 aprile 2007 di recepimento della direttiva di inclusione 2007/5/CE della Commissione del 7 febbraio 2007.

N. reg.ne	Nome prodotto	Data reg.ne	Impresa	Nuova classificazione stabilita dall'Impresa titolare
10587	FOLPAN SC	06/09/2000	Adama Makhteshim L.t.d.	<b>Cancerogeno – pericoloso per l'ambiente acquatico</b> H351-H400-H411-EUH401-EUH208-P102-P201- P501
1.	<b>Modifiche autorizzate:</b> - <u>Cambio di composizione</u> - <u>Eliminazione delle colture:</u> <b>fragola e melone</b> - <u>Rinuncia alla coltura:</u> <b>pioppo</b> - <u>Estensione alle colture:</u> <b>cipolla, aglio, patata</b>			
8401	FALTEX FLOW	07/08/1993	Adama Makhteshim Ltd	<b>Cancerogeno – pericoloso per l'ambiente acquatico</b> H351-H400-H411-EUH401-EUH208-P102-P201- P501
2.	<b>Modifiche autorizzate:</b> - <u>Cambio di composizione in adeguamento al prodotto fitosanitario di riferimento</u> - <u>Rinuncia alla coltura:</u> <b>pioppo</b> - <u>Estensione alle colture:</u> <b>cipolla, aglio, patata, floreali e ornamentali</b> - <u>Rinuncia allo stabilimento di produzione:</u> <b>U.B.C. - Gent (B)</b>			

s.a. folpet FASE II-Ri-reg. secondo principi uniformi



**FOLPAN SC**  
**Fungicida ad ampio spettro d'azione per la difesa di vite, pomodoro, patata, cipolla e aglio**  
 SOSPENSIONE CONCENTRATA  
 MECCANISMO D'AZIONE: GRUPPO M4 (FRAC)

**FOLPAN SC**  
 Autorizzazione Ministero della salute n. 10587 del 6.09.2000

**Composizione**  
 100 g di prodotto contengono:  
 FOLPET puro 39,7 g (= 500 g/l)  
 coformulanti q.b. a 100 g

**INDICAZIONI DI PERICOLO:** H351 - Sospettato di provocare il cancro. H400 - Molto tossico per gli organismi acquatici. H411 - Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

EUH401 - Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso. EUH208 - Contiene foipet e methenamine. Può provocare una reazione allergica.

**CONSIGLI DI PRUDENZA:** P102 - Tenere fuori dalla portata dei bambini. P201 - Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso. P280 - Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso. P501 - Smaltire il contenuto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale vigente.

**ATTENZIONE**

**ADAMA Makhteshim Ltd**  
 Beer Sheva - POB 60, 84100 (Israele)

Rappresentata in Italia da:  
**ADAMA Italia S.r.l.**  
 Via Zanica, 19 - 24050 Grassobbio (BG) - Tel. 035 328.811

**Stabilimento di produzione:**  
 ADAMA Makhteshim Ltd Beer Sheva - 84100 (Israele)  
**Distribuito da:**  
 S.I.V.A.M. S.p.A. - Casalpusterleno (LO)  
**Contenuto:** 1-5-10-20 l

Parità n° vedi timbro  
**PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI:** non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in

\*Etichetta autorizzata con decreto Dirigenziale del 7 luglio 2015

prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Non rientrare nell'area trattata prima che la vegetazione risulti completamente asciutta.

Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata dai corpi idrici superficiali di 5 m per applicazioni su pomodoro, patata, cipolla e aglio; 14 m solo per applicazioni tardive su vite da ridursi a 5 m in presenza di una siepe in combinazione con:  
 • impiego di ugelli anti-deriva o  
 • applicazioni dell'ultima fila dall'esterno verso l'interno.

**INFORMAZIONI PER IL MEDICO**  
 Sintomi: Irritante per cute e mucose (congiuntiviti rinoфарingiti) con fotosensibilizzazione e resistenza a terapia; irritante gastroenterostinale (bruciori gastroesofagei, anoressia, vomito, diarrea); Interessamento del SNC con irritabilità o depressione; possibili anemia e nefropatia (ematuria, proteinuria, urobilinogeno nelle urine).  
**AVVERTENZA:** Consultare un Centro Antiveleni  
 Terapia: sintomatica.

**CARATTERISTICHE**  
 FOLPAN SC è un fungicida organico attivo contro la Muffa grigia, la Peronospora della vite e altre malattie fungine. E' caratterizzato da un'azione multisito di contatto e, pertanto, da un ridotto rischio di insorgenza di fenomeni di resistenza.

**DOSE E MODALITÀ D'IMPIEGO**  
 Le dosi indicate di seguito si riferiscono a trattamenti eseguiti utilizzando irroratrici a volumi d'acqua pari a 1000 l/ha. In caso d'impiego con attrezzature a basso o ultra-basso volume si raccomanda di aumentare le concentrazioni del prodotto in modo da assicurare lo stesso dosaggio per ettaro.

- VITE (UVE DA VINO):**
- **3-2 l/ha (320 ml/ha)** per la protezione da Escoriosi (*Phomopsis viticola*) e Marciume nero (*Guignardia bidwellii*), intervenendo dalla ripresa vegetativa e quando si intravedono le prime foglie aperte.
  - **2 l/ha (200 ml/ha)** per la protezione da Peronospora (*Plasmopara viticola*), iniziando i trattamenti quando si verificano le condizioni favorevoli allo sviluppo della malattia.
  - **2 l/ha (200 ml/ha)** per la protezione da Marciume bianco (*Coniella diplolelela*), intervenendo tempestivamente entro 12-18 ore dalla grandinata.
  - **2 l/ha (200 ml/ha)** azione collaterale di controllo nei confronti di Oidio (*Erysiphe necator*), Muffa grigia (*Botrytis cinerea*) e Marciumi secondari (*Aspergillus spp.* e *Penicillium spp.*). Per la protezione da oidio si raccomanda la miscela con antiodici specifici intervenendo dalla pre-fortura, mentre per il contenimento della Muffa grigia si consiglia di intervenire in pre-chiusura grappolo.

Non eseguire più di 10 trattamenti all'anno ripetendoli ad intervalli di 7-10 giorni.

L'utilizzo su uve da tavola non è consentito.

**POMODORO (pieno campo, e serra): 2 l/ha (200 ml/ha)** contro Peronospora (*Phytophthora infestans*), Alternaria (*Alternaria solani*), Cladosporio (*Clavibacter michii*), Septoria (*Septoria lycopersici*) e Muffa grigia (*Botrytis cinerea*); intervenire preventivamente, al verificarsi di condizioni favorevoli allo sviluppo dei patogeni, ripetendo le applicazioni a distanza di 7-10 giorni.  
 Non eseguire più di 3 trattamenti all'anno per colture in serra, e 4 per quelle in pieno campo.

**PATATA: 2 l/ha (200 ml/ha)** contro Peronospora (*Phytophthora infestans*) e Alternaria (*Alternaria spp.*); intervenire preventivamente al verificarsi di condizioni favorevoli allo sviluppo dei patogeni, ripetendo le applicazioni a distanza di 7-10 giorni.  
 Non eseguire più di 3 trattamenti all'anno.

**CIPOLLA E AGLIO: 2 l/ha (200 ml/ha)** contro Peronospora (*Peronospora destructor*), in applicazioni preventive e ripetute a distanza di 7-10 giorni. Non eseguire più di 2 trattamenti all'anno.

**FLOREALI E ORNAMENTALI: 3-4,5 l/ha (300-450 ml/ha)** contro Muffa grigia (*Botrytis cinerea*) e marciumi radicali e basali (*Phytophthora spp.*).

**COMPATIBILITÀ**  
 Il prodotto è compatibile con antiparassitari a reazione neutra o debolmente acida. Non è miscibile con prodotti alcalini (Poltiglia Bordeaux, Polisolfuri ecc) e con Oli. Il trattamento con il prodotto deve essere distanziato di almeno 3 settimane da quello con Oli.  
**Avvertenza:** in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

**FITOTOSSICITÀ**  
 Su floreali e ornamentali eseguire applicazioni preliminari prima di effettuare il trattamento.

**RISCHI DI NOCIVITÀ**  
 Il prodotto è tossico per gli insetti utili.

**SOSPENDERE I TRATTAMENTI SU UVE DA VINO ALMENO 28 GIORNI PRIMA DELLA VENDEMMIA, 10 GIORNI PER POMODORO, 7 GIORNI PER PATATA, 14 GIORNI PER AGLIO E CIPOLLA.**

**Attenzione:** da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.



NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI  
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE  
SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO  
OPERARE IN ASSENZA DI VENTO  
DA NON VENDERSI SFUSO  
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI  
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE  
ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE  
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO



Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del .../7 luglio 2015

Non eseguire più di 10 trattamenti all'anno ripetendoli ad intervalli di 7-10 giorni.

L'utilizzo su uve da tavola non è consentito.

**POMODORO (pieno campo e serra):** 2 l/ha (200 ml/hi) contro Peronospora (*Phytophthora infestans*), Alternaria (*Alternaria solani*), Cladosporio (*Fulvia fulva*), Septoria (*Septoria lycopersici*) e Muffa grigia (*Botrytis cinerea*); intervenire preventivamente, al verificarsi di condizioni favorevoli allo sviluppo dei patogeni, ripetendo le applicazioni a distanza di 7-10 giorni.

Non eseguire più di 3 trattamenti all'anno per colture in serra, e 4 per quelle in pieno campo.

**PATATA:** 2 l/ha (200 ml/hi) contro Peronospora (*Phytophthora infestans*) e Alternaria (*Alternaria* spp.); intervenire preventivamente al verificarsi di condizioni favorevoli allo sviluppo dei patogeni, ripetendo le applicazioni a distanza di 7-10 giorni.

Non eseguire più di 3 trattamenti all'anno.

**CIPOLLA E AGLIO:** 2 l/ha (200 ml/hi) contro Peronospora (*Peronospora destructor*), in applicazioni preventive e ripetute a distanza di 7-10 giorni. Non eseguire più di 2 trattamenti all'anno.

**FLOREALI E ORNAMENTALI:** 3-4,5 l/ha (300-450 ml/hi) contro Muffa grigia (*Botrytis cinerea*) e marciumi radicali e basali (*Phytophthora* spp.).

**COMPATIBILITÀ**

Il prodotto è compatibile con antiparassitari a reazione neutra o debolmente acida. Non è miscibile con prodotti alcalini (Poiptiglia Bordolese, Polisolfuri ecc) e con Oli. Il trattamento con il prodotto deve essere distanziato di almeno 3 settimane da quello con Oli. **Avvertenze:** in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

**FITOTOSSICITÀ**

Su floreali e ornamentali eseguire applicazioni preliminari prima di effettuare il trattamento.

**RISCHI DI NOCIVITÀ**

Il prodotto è tossico per gli insetti utili.

**SOSPENDERE I TRATTAMENTI SU UVE DA VINO ALMENO 28 GIORNI PRIMA DELLA VENDEMMIA, 10 GIORNI PER POMODORO, 7 GIORNI PER PATATA, 14 GIORNI PER AGLIO E CIPOLLA.**

**Attenzione:** da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 7 luglio 2015

**PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI:** non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Non rientrare nell'area trattata prima che la vegetazione risulti completamente asciutta.

Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza su non trattata dai corpi idrici superficiali di 5 m per applicazioni su pomodoro, patata, cipolla e aglio; 14 m solo per applicazioni tardive su vite da ridursi a 5 m in presenza di una siepe in combinazione con:

- impiego di ugelli anti-deriva o
- applicazioni dell'ultima fila dall'esterno verso l'interno.

**INFORMAZIONI PER IL MEDICO**

Sintomi: Irritante per cute e mucose (congiuntiviti rino-faringiti) con fotosensibilizzazione e resistenza a terapia; irritante gastrointestinale (bruciori gastroesofagei, anorressia, vomito, diarrea); Interessamento del SNC con irritabilità o depressione; possibili anemia e nefropatia (ematuria, proteinuria, urobilinogeno nelle urine). Terapia: sintomatica.

**AVVERTENZA: Consultare un Centro Antiveletti**

**CARATTERISTICHE**

FALTEX FLOW è un fungicida organico attivo contro la Muffa grigia, la Peronospora della vite e altre malattie fungine. E' caratterizzato da un'azione multistato di contatto e, pertanto, da un ridotto rischio di insorgenza di fenomeni di resistenza.

**DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO**

Le dosi indicate di seguito si riferiscono a trattamenti eseguiti utilizzando irroratrici a volumi d'acqua pari a 1000 l/ha. In caso d'impiego con attrezzature a basso o ultra-basso volume si raccomanda di aumentare le concentrazioni del prodotto in modo da assicurare lo stesso dosaggio per ettaro.

**VITE (UVE DA VINO):**

- 3-2 l/ha (320 ml/hi) per la protezione da Escoriosi (*Phomopsis viticola*) e Marciume nero (*Gulignardia bidwellii*), intervenendo dalla ripresa vegetativa e quando si intravedono le prime foglie aperte.
- 2 l/ha (200 ml/hi) per la protezione da Peronospora (*Plasmopara viticola*), iniziando i trattamenti quando si verificano le condizioni favorevoli allo sviluppo della malattia.
- 2 l/ha (200 ml/hi) per la protezione da Marciume bianco (*Coniella diplosella*), intervenendo tempestivamente entro 12-18 ore dalla grandinata.
- 2 ml/ha (200 ml/hi) azione collaterale di controllo nei confronti di Oidio (*Erysiphe necator*), Muffa grigia (*Botrytis cinerea*) e Marciumi secondari (*Aspergillus* spp. e *Penicillium* spp.). Per la protezione da oidio si raccomanda la miscela con antifidici specifici intervenendo dalla pre-floritura, mentre per il contenimento della Muffa grigia si consiglia di intervenire in pre-chiusura grappolo.

**FALTEX FLOW**  
**Fungicida ad ampio spettro d'azione per la difesa di vite, pomodoro, patata, cipolla e aglio**  
**SOSPENSIONE CONCENTRATA**  
**MECCANISMO D'AZIONE: GRUPPO M4 (FRAC)**

FALTEX FLOW  
Registrazione del Ministero della Sanità n. 8401 del 07.08.1993

**Composizione**  
100 g di prodotto contengono:  
FOLPET puro 39,7 g (=500 g/l)  
coformulanti q.b. a 100 g

**INDICAZIONI DI PERICOLO:** H351 - Sospettato di provocare il cancro. H400 - Molto tossico per gli organismi acquatici. H411 - Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

EUH401 - Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso. EUH208 - Contiene folpet e methanamine. Può provocare una reazione allergica.


**CONSIGLI DI PRUDENZA:** P102 - Tenere fuori dalla portata dei bambini. P201 - Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso. P280 - Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso. P501 - Smaltire il contenuto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale vigente.

**ADAMA Makhteshim Ltd**  
Beer Sheva - POB 60, 84100 (Israele)  
Rappresentata in Italia da:  
**ADAMA Italia S.r.l.**  
via Zanica 19 - 24050 Grassobbio (BG) - Tel. 035 328-811

**Stabilimento di produzione:**  
ADAMA Makhteshim Ltd - Beer Sheva - 84100 (Israele)  
Chemia S.p.A. - S. Agostino (Fe)  
Diachem S.p.A. - Caravaggio (BG)


**Distribuito da:**  
Diachem S.p.A. - Albano S. Alessandro (BG)  
**Contenuto:** 1 - 2 - 5-10-20 litri

Partita n° vedi timbro



responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

- NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI**
- PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE**
- SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO**
- OPERARE IN ASSENZA DI VENTO**
- DA NON VENDERSI SFUSO**
- SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI**
- IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE**
- ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE**
- IL CONTENITORE NON PUO ESSERE RIUTILIZZATO**



Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 7 Luglio 2015

15A05743

